DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 1979

che adegua la decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(79/310/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), modificata da ultimo dalla decisione 78/465/CEE (2), in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 76/568/CEE prevede modifiche nel caso di accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé, in appresso denominata « convenzione », di un paese o territorio d'oltremare divenuto indipendente ;

considerando che le isole Salomone, Tuvalu e Dominica, figuranti nell'allegato I della decisione 76/568/CEE, sono divenute indipendenti ed hanno presentato domanda di accessione alla convenzione ; che il consiglio dei ministri ACP-CEE ha approvato tali domande ; che questi Stati hanno depositato gli strumenti di accessione, accedendo in tal modo alla convenzione rispettivamente in data 27 settembre 1978, 17 gennaio 1979 e 26 febbraio 1979 ;

considerando che è quindi opportuno modificare la decisione 76/568/CEE adeguando i diversi elenchi che vi figurano e gli importi previsti all'articolo 30, tenendo altresì conto delle modifiche che l'accordo del 28 marzo 1977 (3) porta, a motivo delle precedenti accessioni alla convenzione, all'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità (4), firmato l'11 luglio 1975,

DECIDE :

Articolo 1

All'articolo 23, paragrafo 5, all'articolo 26 e nell'elenco dell'allegato I della decisione 76/568/CEE, sono soppresse le seguenti menzioni : « Dominica », « isole Salomone » e « Tuvalu ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 30 della decisione 76/568/CEE è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 30*

A decorrere dal 26 febbraio 1979 si applicano le disposizioni seguenti :

1. L'importo globale degli aiuti della Comunità è ridotto a 101,733 milioni di unità di conto europee.

2. Questo importo comprende :

   a) 91,733 milioni di unità di conto europee provenienti dal Fondo europeo di sviluppo (1975), in appresso denominato il « Fondo », ripartiti come segue :

      i) per gli scopi di cui all'articolo 28 : 71,733 milioni di unità di conto europee di cui :

         — 31,692 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni,

         — 23,915 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali,

         — 4,00 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio,

         — 12,126 milioni di unità di conto europee sotto forma di riserva ;

      ii) 20 milioni di unità di conto europee provenienti anch'essi dal Fondo, sotto forma di trasferimenti a favore dei paesi e territori, per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione ;

   b) Per gli scopi di cui all'articolo 28 : 10 milioni di unità di conto europee al massimo sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie alle condizioni previste dal suo statuto e abbinati, come norma generale, ad un abbuono di interessi al tasso del 3 %, alle condizioni previste dall'articolo 4 dell'allegato V.

   L'onere globale degli abbuoni è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 2, lettera a), punto i).

(1) GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8.
(2) GU n. L 147 del 3. 6. 1978, pag. 39.
(3) GU n. L 287 del 13. 10. 1978, pag. 22.
(4) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 168.

3. Gli importi previsti sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali e riserva, inizialmente ripartiti in tre parti uguali fra i territori e dipartimenti francesi d'oltremare e i paesi e territori d'oltremare olandesi e britannici, sono ridotti, in seguito all'accessione alla convenzione delle isole Salomone, di Tuvalu e della Dominica, conformemente alla decisione 79/309/CEE.

4. a) Della parte destinata ai territori e dipartimenti francesi d'oltremare :

— 7,70 milioni di unità di conto europee sono assegnati ai dipartimenti francesi d'oltremare,

— 620 000 unità di conto europee restano assegnate all'aiuto finanziario a favore dei paesi e territori d'oltremare meno favoriti, a prescindere dalle zone in cui sono situati.

b) Le somme assegnate ai territori francesi d'oltremare ammontano a 12,10 milioni di unità di conto europee, di cui :

— 10,10 milioni di unità di conto europee prelevati sulla parte assegnata ai territori e dipartimenti francesi d'oltremare,

— 2,00 milioni di unità di conto europee, conformemente alla decisione 76/569/CEE. »

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. MONORY